



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2007

VERBALE N. 1

Il giorno 25 gennaio dell'anno 2007 alle ore 09.00, nei locali della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, a seguito di convocazioni del 22 gennaio 2007, prot. N. 347, per discutere il seguente o.d.g.:

- 1- Approvazione Bilancio di Previsione 2007
- 2- Corso di sostegno A.A. 2006-07 - provvedimenti
- 3- Progetto Socrates - Erasmus: Mobilità 7 studenti - rimborso viaggio utilizzo contributi mobilità studenti "Erasmus" 2° semestre.
- 4- Liquidazione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Finanza e Contabilità.fondo minime spese.
- 5- Spese obbligatorie 2007:
- 6- Regolamento spese di rappresentanza
- 7- Regolamento Borse di studio a favore studenti
- 8- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.:

Prof. Giuseppe Schiavone, Presidente.

Avv. Giuseppe Fornari, rappresentante MUR

Prof. Giacinto Leone, direttore.

Prof. Antonio Fila, rappresentante dei docenti.

Sig.ra Alessandria Altanasi, rappresentante degli studenti.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo dott. Angelo Brindicci.

6. REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA



Il Consiglio, vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28/2/2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce approvato con D.D. n. 498 del 02 dicembre 2005;

Visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 562 del 25/07/2006;

Considerata la necessità per l'Accademia di dotarsi di apposito Regolamento in tema di Spese di Rappresentanza, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Finanza e Contabilità;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA con atto n. 3

Di approvare il Regolamento per le spese di rappresentanza di questa Accademia, come di seguito riportato

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, le spese per le attività di rappresentanza sostenute dall'Accademia di Belle Arti di Lecce e dalle sue strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché le spese sostenute in occasione di convegni e seminari.
2. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale dell'Accademia in occasione di rapporti ufficiali e nella sua vita di relazione con soggetti e personalità del mondo culturale, scientifico, politico ed economico ed in generale con Enti ed Istituzioni del mondo esterno.
3. L'attività di rappresentanza ricorre in occasione di manifestazioni ed iniziative in particolare rilievo, ovvero visite o contatti tra i rappresentanti dell'Accademia ed i soggetti indicati nel precedente comma, quand'anche il rapporto sia occasionale. Per soggetti capaci di rappresentare l'Accademia di Belle Arti di Lecce si devono intendere gli Organi ed i funzionari muniti di potere di rappresentanza, nonché le persone incaricate appositamente da questi ultimi.
4. Deve quindi ritenersi esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'Ente, tra i suoi Organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti e altre persone fisiche istituzionalmente connessi nel suo ambito.

Art. 2

1. Vanno ricomprese nella nozione di spesa di rappresentanza quelle che concorrono al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1, senza essere sprovviste, ozzionale allo scopo, e non rappresentano un mero atto di liberalità consistente in un depauperamento dell'Ente erogatore al solo fine di arricchire un diverso soggetto.
2. In particolare rientrano fra le spese di rappresentanza:

- a) acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia locale o atti a divulgare l'immagine dell'Accademia anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
  - b) spese per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico;
  - c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo esterno;
  - d) spese minime derivanti da doveri di ospitalità (caffè, the, vino, bibite, ecc.);
  - e) colazioni e rinfreschi (da tenersi sia in esercizi pubblici, sia in locali di rappresentanza dell'Istituto) nei confronti dei soggetti rappresentativi;
3. Per le spese di cui alle lettere a) e d) possono essere erlettati, in relazione alle effettive esigenze, anche acquisti preventivi e cumulativi. Per detti acquisti, se riferiti alla tipologia di cui alla lettera a), si dovrà tenere un registro di carico e scarico dei beni annotato in ordine cronologico, debitamente vidimato dal Direttore Amministrativo.
4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di rappresentanza di cui alla lettera a) non dovranno risultare unitariamente di importo superiore ad Euro 500,00; mentre gli acquisti preventivi cumulativi di cui alle lettere c) e d) non potranno eccedere per ciascuna operazione di acquisto la somma di Euro 2.000,50. Ai fini del rispetto dei limiti indicati è fatto divieto di frazionare le operazioni di acquisto.
5. I limiti di spesa possono essere aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Per trattandosi di riconoscimenti vari al proprio personale o di spese di ospitalità, sono assimilate alle spese di rappresentanza:
- a) le spese sostenute dall'Amministrazione per onoranze funebri in caso di morte del proprio personale universitario;
  - b) medaglie o oggetti simbolici similari offerti al proprio personale in quiescenza, tenendo conto della notorietà della persona e del contributo arrecato alla vita ed al prestigio dell'Accademia;
  - c) rinfreschi di valore contenuto offerti al personale o a studenti in occasione di speciali ricorrenze o eventi;
  - d) colazioni di lavoro offerti a soggetti esterni all'Accademia, diversi da quelli indicati nell'art. 1, con i quali l'amministrazione ha in animo di attivare programmi di lavoro o attività.
7. Non costituiscono spese di rappresentanza:
- a) quelle costituenti mera liberalità (lono di nozze, sussidi, ecc.);
  - b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti dell'Accademia ovvero a favore di membri di comitati, commissioni, ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza o trattamento di missione o carico dell'Accademia, con la sola eccezione di quelle previste dal precedente comma 6.

#### Art. 3

1. La spesa di rappresentanza è autorizzata disgiuntamente dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, o dal Direttore nell'ambito delle rispettive competenze, in base alla sussistenza dei requisiti e la congruità dell'ammontare della spesa. Il medesimo provvedimento autorizzativo viene controfirmato dal responsabile del centro gestionale sul cui fondo va imputata la spesa di rappresentanza quale soggetto ordinatore. 2. Gli elementi che costituiscono le condizioni per l'assunzione delle spese di rappresentanza vengono presentati in forma dichiarativa da parte del soggetto ordinatore utilizzando apposito modello. Per acquisti preventivi e cumulativi di beni di cui alla lettera a) del precedente art. 2 le circostanze ed i motivi afferenti la spesa vanno indicati nel registro di carico e scarico previsto all'atto della liquidazione dei relativi acquisti. L'ordinatore della spesa annota gli estremi di carico nel citato registro, secondo apposito modello. La spesa inoltre deve trovare giustificazione e in regolare documentazione nei termini previsti dall'ordinamento contabile, e la Contabilità è imputata sui pertinenti capitoli del bilancio nel rispetto dei limiti dei singoli.
3. Al soggetto ordinatore che ha provveduto personalmente ad anticipare la spesa compete il rimborso della medesima, previo rilascio di idonea documentazione di quietanza delle somme da rimborsare.

#### Art. 4

1. Eventuali spese sostenute per fini di rappresentanza e non comprese nelle tipologie previste dall'art. 2, ovvero eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo devono essere autorizzate con



provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Lo stanziamento relativo alle spese di rappresentanza è fissato annualmente in sede di bilancio preventivo.

2. Le spese di cui all'articolo 2 devono essere improntate a criteri di decoro, sobrietà, economicità e reciprocità e realizzate nel rispetto del Regolamento di Amministrazione. La Finanza stanziamenti.